



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 15 luglio 2022 n.105**

*(Ratifica Decreto Delegato 18 maggio 2022 n.79)*

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il Decreto Delegato 18 maggio 2022 n.79 – Interventi per l'occupazione, la formazione e le politiche attive del mondo del lavoro – promulgato;*

*Visto l'articolo 12, comma 1, della Legge 22 dicembre 2021 n.207;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.39 adottata nella seduta del 2 maggio 2022;*

*Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 13 luglio 2022;*

*Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.11 del 13 luglio 2022;*

*Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 comma 3 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 18 maggio 2022 n.79 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:*

## **INTERVENTI PER L'OCCUPAZIONE, LA FORMAZIONE E LE POLITICHE ATTIVE DEL MONDO DEL LAVORO**

### **Art. 1** *(Finalità)*

1. Il presente decreto delegato si prefigge l'obiettivo di riordinare il sistema di incentivi all'occupazione e gli interventi per la riqualificazione professionale e le politiche attive, fornendo strumenti e nuove opportunità di occupazione mirate a:
  - a) favorire la riconversione professionale di persone provenienti da settori in difficoltà verso settori in crescita o comunque che necessitano di riconvertire la loro professione;
  - b) favorire il reinserimento di disoccupati di lunga durata;
  - c) favorire l'inserimento in azienda di un nuovo lavoratore in caso di prossimo pensionamento di un lavoratore in organico;
  - d) incentivare l'occupazione femminile, anche per il tramite della mitigazione degli effetti sull'organizzazione del lavoro dovuti a maternità di una lavoratrice, agevolando l'affiancamento di una nuova risorsa sin dal momento della presentazione del certificato di gravidanza rilasciato e sino al rientro sul posto di lavoro;

- e) incentivare l'equilibrio fra i tempi di vita e di lavoro;
- f) riordinare ed aggiornare le tipologie di rapporti di lavoro rivolti a persone senza esperienza professionale;
- g) prevedere misure mirate per persone con maggiori difficoltà nella ricollocazione nel mercato del lavoro;
- h) introdurre interventi mirati alla formazione professionale e formazione continua.

## **TITOLO I**

### **REVISIONE DEGLI INCENTIVI OCCUPAZIONALI**

#### **CAPO I**

#### **MISURE GENERALI PER L'INSERIMENTO, IL REINSERIMENTO, LA RICONVERSIONE E IL TURNOVER**

##### **Art.2**

*(Misure per l'inserimento lavorativo)*

1. Le misure previste al presente articolo sono riservate a soggetti iscritti e/o iscrivibili alle liste di avviamento al lavoro, e non occupati, che nella loro vita professionale abbiano lavorato meno di 12 mesi continuativi, o comunque meno di 24 mesi se non continuativi. A tal fine, le eventuali prestazioni di lavoro accessorio/occasionale o stagionale non vengono considerate.
2. L'assunzione può avvenire sia a tempo indeterminato che determinato; in quest'ultimo caso la durata massima del tempo determinato nonché delle misure previste al comma 7 sarà pari a 6 mesi, fermo restando il prosieguo degli abbattimenti previsti in caso di trasformazione a tempo indeterminato.
3. Le retribuzioni dei lavoratori assunti ai sensi del presente articolo sono esentate dall'imposizione contributiva nella misura del 50%, elevato al 75% nel caso l'assunzione riguardi lavoratori di sesso femminile.
4. Qualora l'operatore economico avvii il lavoratore a tempo determinato, lo sgravio contributivo è concesso a partire dalla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il periodo residuo e comunque nei limiti temporali previsti al comma 5.
5. La durata dello sgravio di cui al comma 3 e delle disposizioni di cui al comma 7 è di:
  - a) dodici mesi nel caso di assunzione del lavoratore alla seconda categoria prevista per lo specifico contratto collettivo di lavoro;
  - b) ventiquattro mesi nel caso di assunzione del lavoratore alla terza categoria prevista per lo specifico contratto collettivo di lavoro;
  - c) trentasei mesi nel caso di assunzione del lavoratore alla quarta categoria o superiori prevista per lo specifico contratto collettivo di lavoro.
6. La Commissione Lavoro, sentito il riferimento dell'Ufficio Attività Economiche, viste le funzioni attribuitele dall'articolo 7 della Legge 29 settembre 2017 n.115 e successive modifiche, può stabilire con proprio Regolamento una diversa articolazione e durata dei periodi di cui al comma 5 qualora necessario all'eventuale avvio di un'attività d'impresa sulla base delle normative vigenti.
7. Durante il periodo di inserimento, considerato il minor rendimento del lavoratore e dei costi aziendali per la formazione e l'addestramento, il datore di lavoro corrisponde compensi mensili pari a:
  - a) dal primo al dodicesimo mese: il 75% della retribuzione contrattuale corrispondente alla qualifica e livello retributivo finali previsti dalle declaratorie dei contratti collettivi di lavoro;
  - b) dal dodicesimo al ventiquattresimo mese: l'80% della retribuzione contrattuale corrispondente alla qualifica e livello retributivo finali previsti dalle declaratorie dei contratti collettivi di lavoro;

- c) dal ventiquattresimo al trentaseiesimo mese: il 90% della retribuzione contrattuale corrispondente alla qualifica e livello retributivo finali previsti dalle declaratorie dei contratti collettivi di lavoro.

### **Art. 3**

#### *(Incentivi per il reinserimento lavorativo e la riconversione professionale)*

1. Possono accedere all'incentivo per il reinserimento lavorativo e la riconversione professionale le seguenti tipologie di lavoratori iscritti alle liste di avviamento al lavoro del settore privato a tempo pieno:
  - a) non occupati continuativamente da almeno 2 mesi, senza calcolare le eventuali prestazioni di lavoro accessorio/occasionale o stagionale, elevati a dodici in caso di lavoratore dimessosi volontariamente dal precedente posto di lavoro, che nella loro vita lavorativa siano stati occupati per un periodo di almeno 12 mesi continuativi, o comunque 24 mesi se non continuativi, e non abbiano adeguata esperienza nell'area o profilo professionale di iscrizione richiesto dal datore di lavoro;
  - b) che abbiano sottoscritto il Patto di Servizio, che percepiscano l'Indennità economica speciale o l'Indennità di disoccupazione di cui al Capo III e Capo IV della Legge 31 marzo 2010 n.73 e successive modifiche e non abbiano adeguata esperienza nell'area o profilo professionale di iscrizione richiesto dal datore di lavoro;
  - c) disoccupati da almeno 12 mesi;
  - d) che siano stati licenziati per inidoneità alla mansione ai sensi dell'articolo 30 della Legge n. 73/2010 e successive modifiche;
  - e) che abbiano un'età pari o superiore ai 50 anni e risultino non occupati continuativamente da almeno 2 mesi, senza calcolare le eventuali prestazioni di lavoro accessorio/occasionale o stagionale, elevati a dodici in caso di lavoratore dimessosi volontariamente dal precedente posto di lavoro o siano percettori di ammortizzatori sociali;
  - f) disoccupati che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o maggiore del 40% così come definita dalla Legge 29 maggio 1991 n.71 e successive modifiche.
2. L'assunzione deve avvenire con inserimento al livello minimo pari al terzo, fermo restando il rispetto delle declaratorie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
3. I criteri di applicazione dell'incentivo di cui al comma 1, lettere a) e b) sono stabiliti da apposito regolamento della Commissione per il Lavoro, viste le funzioni attribuitele dall'articolo 7 della Legge n.115/2017 e successive modifiche.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b) Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro può verificare, anche in collaborazione con l'Ufficio Attività di Controllo – Sezione Ispettorato del Lavoro, se l'attività svolta dal lavoratore sia effettivamente diversa da quella di origine. Qualora emergano incongruenze avviene l'immediata sospensione dell'incentivo, fermo restando il diritto dell'operatore economico di presentare apposito ricorso alla Commissione per il Lavoro.

### **Art. 4**

#### *(Incentivi per il turnover pensionistico)*

1. Per accedere all'incentivo per il turnover pensionistico, il datore di lavoro deve allegare la domanda di accesso alla pensione presentata all'ufficio competente dal lavoratore, il quale rinuncia alla possibilità di essere riavviato al lavoro, specificando altresì il periodo di cui al comma 2.
2. Il datore di lavoro, in accordo con il lavoratore prossimo al pensionamento, stabilisce il tempo di permanenza necessario per la formazione che non può in ogni caso essere superiore a sei mesi. Tale periodo può essere rivisto dalla Commissione per il Lavoro sulla base delle norme vigenti in materia pensionistica, fatte salve le tempistiche massime previste all'articolo 5, comma 1.

3. Possono accedere a tale incentivo le seguenti tipologie di lavoratori:
- a) iscritti alle liste di avviamento al lavoro e non occupati continuativamente da almeno 2 mesi, senza calcolare le eventuali prestazioni di lavoro accessorio/occasionale o stagionale, elevati a dodici in caso di lavoratore dimessosi volontariamente dal precedente posto di lavoro;
  - b) iscritti alle liste di avviamento al lavoro che abbiano sottoscritto il Patto di Servizio, ovvero che percepiscano l'Indennità economica speciale o l'Indennità di disoccupazione di cui al Capo III e Capo IV della Legge n.73/2010 e successive modifiche.
4. Sono esclusi da tale incentivo coloro che abbiano adeguata esperienza nell'area o profilo professionale da ricoprire. L'applicazione del presente comma è demandata ad apposito regolamento della Commissione per il Lavoro, viste le funzioni attribuitele dall'articolo 7 della Legge 29 settembre 2017 n.115.
5. L'assunzione deve avvenire a pari livello o al massimo ad un livello inferiore della persona da sostituire e, in ogni caso, non inferiore al terzo, fermo restando il rispetto delle declaratorie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
6. Le misure previste dal presente articolo non sono applicabili nel caso in cui il personale da sostituire acceda alle misure del Decreto Legge 2 luglio 2019 n.111 e successive modifiche.

### **Art. 5**

*(Disposizioni comuni agli articoli 3 e 4)*

1. I lavoratori assunti ai sensi degli articoli 3 e 4 hanno diritto a percepire il 100% della retribuzione contrattuale così suddivisa:
- a) Per le assunzioni al terzo livello:
    - dal 1° mese al 24° mese, il 15% della retribuzione base a carico di apposito capitolo di Bilancio dello Stato così come definito all'articolo 16 e la restante parte a carico dell'impresa;
  - b) Per le assunzioni al quarto livello o superiori:
    - dal 1° mese al 24° mese, il 20% della retribuzione base a carico di apposito capitolo di Bilancio dello Stato così come definito all'articolo 16 e la restante parte a carico dell'impresa;
    - dal 25° mese al 36° mese il 15% della retribuzione base a carico di apposito capitolo di Bilancio dello Stato così come definito all'articolo 16 e la restante parte a carico dell'impresa.
2. Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore la retribuzione per intero, con rivalsa sui contributi dovuti mensilmente all'Istituto per la Sicurezza Sociale.
3. L'assunzione può avvenire sia a tempo indeterminato e sia a tempo determinato nelle seguenti modalità:
- a) in caso di assunzione a tempo determinato, il primo avvio non può avere una durata inferiore a sei mesi e, per tutta la durata del tempo determinato, è riconosciuto il 50% dell'incentivo di cui al comma 1. Non appena l'impresa trasformi il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto ad accedere agli incentivi per il periodo residuo dalla data di trasformazione fermi restando i limiti massimi temporali previsti;
  - b) in caso di assunzione a tempo indeterminato è concesso uno sgravio contributivo del 50% per tutta la durata dell'incentivo di cui al comma 1 e per ulteriori 12 mesi. Tale sgravio è concesso, inoltre, anche qualora la trasformazione avvenga entro i primi 6 mesi a partire dal mese successivo della trasformazione.
4. Gli sgravi di cui al comma precedente vengono aumentati complessivamente al 100% nel caso in cui il lavoratore sia:
- a) di sesso femminile;
  - b) di età pari o superiore ai 50 anni;

- c) percettore delle misure a sostegno dei nuclei familiari di cui all'articolo 1 del Decreto - Legge 26 maggio 2020 n. 91 e successive modifiche.
- 5. *abrogato.*

**CAPO II**  
**MISURE SPECIALI PER L'OCCUPAZIONE FEMMINILE E I TEMPI DI VITA**

**Art. 6**  
*(Incentivi per l'affiancamento della lavoratrice gestante)*

1. Il datore di lavoro che assume un lavoratore iscritto alle liste di avviamento al lavoro per affiancare una lavoratrice gestante in organico entro cinque mesi dalla data di attestazione della gravidanza e fino al termine dell'eventuale aspettativa con diritto alla conservazione del posto di lavoro, gode dei seguenti sgravi contributivi:
  - a) 30% nel caso di assunzione a tempo parziale sino ad un massimo di 25 ore settimanali;
  - b) 60% nel caso di assunzione a tempo pieno, da intendersi come l'orario settimanale previsto dal contratto collettivo di riferimento.
2. L'applicazione di quanto previsto al comma 1 è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni relative all'assunzione:
  - a) deve riguardare lavoratrici di sesso femminile che siano iscritte alle liste di avviamento al lavoro e non occupate da almeno due mesi oppure che abbiano sottoscritto il Patto di Servizio, ovvero che percepiscano l'Indennità economica speciale o l'Indennità di disoccupazione di cui al Capo III e Capo IV della Legge n.73/2010 e successive modifiche;
  - b) deve avvenire a pari livello o al massimo ad un livello inferiore della persona da sostituire, fermo restando il rispetto delle declaratorie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
  - c) deve avere durata sino al rientro della lavoratrice gestante sul posto di lavoro.
3. L'assunzione di cui al comma 1 è intesa quale sostituzione di personale con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

**Art. 7**  
*(Misure per favorire il part time post partum)*

1. A seguito dell'applicazione del primo comma dell'articolo 13 della Legge 20 novembre 1987 n.138 e successive modifiche vengono stabiliti i seguenti benefici in favore dei datori di lavoro che attuano la trasformazione temporanea del rapporto di lavoro dei lavoratori da tempo pieno a tempo parziale entro primi tre anni di vita del figlio:
  - a) sgravio del 50% sui contributi dovuti per il lavoratore a tempo parziale;
  - b) sgravio del 50% sui contributi dovuti per il lavoratore a tempo parziale assunto a completamento dell'orario, purché iscritto o iscrivibile alle liste di avviamento al lavoro. Qualora questo sia di sesso femminile, l'incentivo è aumentato complessivamente all'80%.
2. Gli incentivi di cui al comma precedente continuano ad essere applicati qualora, a seguito di richiesta del lavoratore di cui al punto a), il datore di lavoro accordi la proroga del part time sino ad un massimo di 25 ore settimanali e sino al completamento del ciclo di scuola elementare da parte del figlio. Con riferimento al comma 1, lettera b), il sostituto deve essere il medesimo del periodo precedente ed assunto a tempo indeterminato.
3. La richiesta di cui al comma 2 deve essere formulata, da parte del lavoratore interessato, al datore di lavoro sessanta giorni prima dell'inizio della proroga a tempo parziale e può essere anche non continuativa. Nei casi di non continuità, se il sostituto individuato nel periodo di cui al comma 1 abbia già trovato una nuova occupazione, l'incentivo si applica anche su un nuovo lavoratore iscritto alle liste di avviamento al lavoro ed assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato

fermo restando il periodo massimo previsto per legge. Restano ferme le modalità di richiesta della variazione dell'orario di lavoro previste dalla normativa vigente.

4. Qualora il datore di lavoro richieda lo sgravio di cui al precedente articolo 6 e la riduzione di orario sia richiesta dalla madre, quanto previsto al comma 1 lettera b) si applica esclusivamente alla medesima lavoratrice avviata per l'affiancamento e, qualora il rapporto di lavoro della sostituta sia trasformato a tempo indeterminato, lo sgravio contributivo è aumentato complessivamente all'80%, fermo restando quanto previsto al comma 2.

5. L'obbligo relativo all'assunzione della stessa persona prevista ai commi 2 e 4 decade qualora avvengano dimissioni volontarie o licenziamenti per giusta causa. In tal caso, lo sgravio contributivo si applica anche su un nuovo lavoratore alle medesime condizioni previste dai suddetti commi.

### **Art. 8**

*(Incentivi per l'equilibrio dei tempi di vita e di lavoro)*

1. È previsto uno sgravio contributivo dell'80% per le assunzioni a tempo indeterminato part time, sino ad un massimo di 25 ore settimanali, di lavoratori iscritti alle liste di avviamento al lavoro part time e non occupati da almeno 2 mesi, che non abbiano un'altra occupazione part time e che abbiano nello stato di famiglia un figlio frequentante l'asilo nido, la scuola dell'infanzia o la scuola elementare, o persone non autosufficienti da assistere.

2. La durata dell'incentivo è di cinque anni, a condizione che siano mantenute le condizioni previste ai commi precedenti.

## **CAPO III**

### **RAPPORTI A CONTENUTO FORMATIVO**

### **Art. 9**

*(Stage Aziendali)*

1. Per stage si intende un periodo di orientamento e di formazione, svolto in un contesto lavorativo e volto all'inserimento nel mondo del lavoro. L'attività svolta dallo stagista non costituisce né può dissimulare un rapporto di lavoro subordinato ed è documentata nella scheda anagrafico-professionale. La violazione ed il non rispetto di quanto prescritto nel presente articolo è punita ai sensi del Titolo IV del Decreto-Legge 5 ottobre 2011 n.156.

2. Possono effettuare stage aziendali limitatamente ad attività attinenti al corso di studio, purché iscrivibili alle liste di avviamento al lavoro:

- a) i qualificandi, diplomandi e i laureandi per un periodo non superiore a nove mesi presso la stessa impresa. Tale esperienza può essere ripetuta al massimo presso due imprese;
- b) i neolaureati e i neodiplomati nonché i giovani che abbiano ottenuto l'attestato di qualifica professionale previsto dalle leggi vigenti in materia di formazione professionale, entro dodici mesi dal conseguimento del titolo e per un massimo di sei mesi.

3. Possono effettuare stage aziendali anche non attinenti al corso di studio, non occupati iscritti o iscrivibili alle liste di avviamento al lavoro, per un periodo non superiore a sei mesi, purché l'attività sia mirata alla formazione in professionalità altamente qualificate nei seguenti settori:

- a) imprese artigiane artistiche o tradizionali, di cui all'articolo 13, punto b) della Legge 25 gennaio 1990 n.10 e successive modifiche le cui produzioni sono inserite nell'elenco di cui all'allegato A della Legge 29 novembre 1995 n.131 e successive modifiche;
- b) somministrazione alimenti e bevande.

4. La Commissione per il Lavoro potrà autorizzare eventuali richieste di stage ai sensi del precedente comma 3 anche in settori non previsti dal suddetto comma.
5. Lo stage aziendale di cui al presente articolo effettuato presso un'impresa è periodo computabile ai fini del calcolo della durata massima dell'assunzione di cui all'articolo 2.
6. L'impresa è tenuta a comunicare all'Ufficio Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro, al fine di effettuare le verifiche dei requisiti di cui al presente articolo e della relativa autorizzazione, nel termine perentorio di almeno cinque giorni lavorativi antecedenti la data di inizio, le generalità dello stagista, la data di inizio e di fine dello stage aziendale, nonché l'attività da svolgere e il progetto formativo, la relativa copertura assicurativa nominativa, a carico del datore di lavoro, ed il nominativo del tutor responsabile aziendale incaricato a seguire il progetto di stage.
7. Il limite massimo di rapporti attivabili contemporaneamente presso il medesimo operatore ai sensi del presente articolo è pari a:
  - a) n. 1 quando la struttura è composta dal solo titolare o comunque da un numero di lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato non superiore a 5;
  - b) n. 2 quando la struttura è composta da un numero di lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 19;
  - c) una percentuale pari al 10% calcolata sul numero totale dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato quando gli stessi sono superiori a 20.
8. L'indennizzo, a titolo di borsa di studio, deve essere corrispondente almeno al 50% della retribuzione media territoriale di cui all'articolo 54, terzo comma, della Legge 11 febbraio 1983 n.15 come modificato dal comma 1, dell'articolo 11 della Legge 18 marzo 2008 n.47 ed esente da contributi ed imposte.
9. Per gli stage aziendali che si trasformino in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i datori di lavoro possono usufruire degli incentivi di cui all'articolo 2 nelle modalità ivi previste e per il periodo residuo dalla data di trasformazione.
10. Le persone interessate a svolgere attività di stage possono iscriversi in un'apposita lista presso l'Ufficio Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro.
11. Ai soggetti che compiono stage aziendali, ai sensi del presente articolo, per la durata degli stessi, non è applicata la sospensione dell'erogazione degli assegni familiari.

## **TITOLO II POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO**

### **Art. 10** *(Formazione di secondo livello)*

1. L'Ufficio Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro, sulla base delle profilazioni degli iscritti alle liste di avviamento al lavoro e nella cornice delle esigenze espresse dal mercato del lavoro, preso in considerazione il tempo medio di disoccupazione, è tenuto a presentare all'iscritto nelle liste a tempo pieno non occupato da almeno due mesi una proposta formativa, sulla base delle eventuali carenze formative individuate, prioritariamente ed in alternativa a quanto previsto all'articolo 11.
2. La frequenza al corso di formazione individuato è obbligatoria per il mantenimento dell'iscrizione alle liste di avviamento al lavoro, fatta salva l'applicazione di quanto previsto all'articolo 11.
3. L'iscritto alle liste che frequenta il corso di formazione può rifiutare un'offerta di lavoro non congrua con la tipologia di corso che sta svolgendo, fermo restando il corretto adempimento di tutti gli obblighi previsti dall'ordinamento didattico.

4. Qualora ai bisogni formativi individuati per l'iscritto non occupato non si possa rispondere con un corso presente tra quelli in programma presso il Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro e il disoccupato intenda frequentare un corso di formazione organizzato da un altro Ente formativo, può richiederne il rimborso dei costi, a seguito di istanza da presentare all'Ufficio Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro prima dell'inizio del corso e previa autorizzazione rilasciata dallo stesso sulla base del programma del corso rispetto ai fabbisogni formativi individuati e del riconoscimento dell'Ente formativo. I requisiti per il riconoscimento dell'ente formativo vengono definiti da apposito regolamento emanato dalla Commissione per il Lavoro che deve altresì indicare eventuali tetti massimi di spesa, viste le funzioni attribuitele dall'articolo 7 della Legge 29 settembre 2017 n.115 e successive modifiche.

5. Il disoccupato che intenda avvalersi di quanto previsto dal comma 4 deve essere iscritto alle liste di avviamento al lavoro, disoccupato da almeno un mese oppure essere percettore di ammortizzatori sociali ed avere un comportamento proattivo, così come definito dalla Commissione per il Lavoro.

#### **Art. 11**

##### *(Accordi formativi in azienda)*

1. L'Ufficio Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro entro il 30 ottobre di ogni anno presenta alla Commissione per il Lavoro un'analisi riguardante le categorie di disoccupati con particolari difficoltà di inserimento e reinserimento nel mondo del lavoro nonché sugli accordi formativi avviati.

2. A favore di tali categorie, l'Ufficio Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro organizzerà periodi formativi in azienda, volti a far acquisire alle persone individuate le competenze necessarie per facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro.

3. La Commissione per il Lavoro, viste le funzioni attribuitele dall'articolo 7 della Legge 29 settembre 2017 n.115 e successive modifiche, predispone un regolamento che definisce le modalità attuative e i termini di tali Accordi formativi nonché le caratteristiche degli operatori economici ospitanti e le relative procedure di selezione.

4. L'operatore economico ospitante deve individuare un tutor, lavoratore dipendente, incaricato della formazione della persona individuata. Sulle ore di tutoraggio fornite dal lavoratore in organico è previsto uno sgravio contributivo del 50%.

5. La durata massima del percorso formativo è di 800 ore da svolgersi entro dodici mesi per un massimo di 30 ore settimanali. Al disoccupato che svolge il periodo formativo è riconosciuto un rimborso spese pari al 50% della retribuzione media territoriale di cui all'articolo 54, terzo comma, della Legge 11 febbraio 1983 n.15 come modificato dal comma 1, dell'articolo 11 della Legge 18 marzo 2008 n.47, rapportata al divisore del Contratto Industria. Tale rimborso, posto a carico dell'apposito capitolo di Bilancio, viene parametrato sulla base delle ore effettivamente svolte. È posta a carico dell'Ecc.ma Camera la stipula di apposita copertura assicurativa per il disoccupato durante il periodo formativo in azienda.

6. L'eventuale percettore di ammortizzatori sociali o delle misure a sostegno dei nuclei familiari di cui all'articolo 1 del Decreto - Legge 26 maggio 2020 n. 91 e successive modifiche, solamente qualora rientri nei parametri individuati nell'analisi di cui al comma 1, è obbligato a svolgere i periodi formativi senza indennità aggiuntiva se l'ammortizzatore percepito è maggiore di quanto previsto al comma 5; in caso contrario ha diritto all'integrazione sino alla somma ivi prevista.

7. L'Ufficio Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro deve verificare, anche in collaborazione con l'Ufficio Attività di Controllo – Sezione Ispettorato del



Lavoro, se l'attività svolta sia effettivamente formativa. Qualora emergano incongruenze, l'Ufficio può disporre l'immediata sospensione del progetto e del relativo incentivo di cui al comma 4.

8. Qualora, durante o a conclusione del percorso formativo, l'operatore economico ospitante assuma la persona che ha svolto il percorso formativo a tempo indeterminato, l'operatore medesimo ha diritto ad accedere a quanto previsto agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto delegato, qualora rientri nelle caratteristiche previste.

9. Nel caso in cui il cui rapporto di lavoro si interrompa per causa non imputabile al lavoratore durante la durata del percepimento dell'incentivo e fino a dodici mesi dalla fine del percepimento, il datore di lavoro è tenuto a restituire all'Istituto per la Sicurezza Sociale gli sgravi contributivi di cui abbia beneficiato.

## **Art. 12**

### *(Prestito d'onore per l'alta formazione all'estero)*

1. Per "alta formazione" si intendono i corsi di perfezionamento post laurea, i Master di 1° e 2° livello e i "corsi di specializzazione" per diplomati, della durata non inferiore complessivamente a 120 ore l'anno o equivalenti a 60 CFU, finalizzati allo sviluppo di competenze e capacità per il proprio profilo professionale.

2. Sulla base dei fabbisogni formativi individuati dall'Ufficio Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro con un'indagine presso i datori di lavoro, la Commissione per il lavoro individua le aree di studio finanziabili.

3. Possono presentare domanda di accesso al prestito d'onore gli iscritti alle liste di avviamento al lavoro che risultino:

- a) non occupati da almeno 2 mesi;
- b) percettori di ammortizzatori sociali,

a condizione che abbiano un comportamento proattivo, così come definito dalla Commissione per il Lavoro.

4. La domanda deve essere presentata alla Commissione per il lavoro per l'autorizzazione nelle modalità previste da apposito regolamento, viste le funzioni attribuitele dall'articolo 7 della Legge 29 settembre 2017 n. 115 e successive modifiche.

5. Sono soggetti erogatori di attività formative finanziabili ai sensi del presente decreto delegato:

- a) le Università degli Studi (per master o altro post-laurea);
- b) le agenzie formative in possesso di certificazione/accreditamento di qualità secondo norme e sistemi riconosciuti a livello europeo;
- c) le istituzioni accademiche o scientifiche, le associazioni tecnico-scientifiche a base professionale e le imprese di consulenza certificate con esperienza consolidata che saranno oggetto di verifica e valutazione da parte della Commissione per il Lavoro.

6. Sono finanziati i costi documentati di iscrizione alle attività formative al lordo di eventuali imposte. Il disoccupato deve rimborsare il prestito ottenuto in rate annuali per cinque anni non appena trovi un'occupazione a tempo indeterminato presso un operatore economico sammarinese, qualora svolga attività d'impresa o professionale di qualunque natura oppure, in caso di persona giuridica, risulti socio di maggioranza.

7. Fintanto che il disoccupato non trovi un'occupazione, deve risultare iscritto alle liste di avviamento al lavoro e mantenere un comportamento proattivo così come definito dalla Commissione per il Lavoro.

8. Qualora il disoccupato trovi un'occupazione fuori territorio sammarinese o non si dimostri proattivo alla ricerca di lavoro, deve rendere il prestito entro dodici mesi dall'avvio dell'attività lavorativa o dalla certificazione di non proattività.

### **TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 13**

*(Modalità di accesso agli incentivi)*

1. L'erogazione degli incentivi previsti al Titolo I sono autorizzati dall'Ufficio Attività Economiche, fermo restando quanto stabilito dagli eventuali regolamenti applicativi previsti, in una delle seguenti modalità:
  - a) con richiesta nominativa: in tal caso l'operatore economico può richiedere all'Ufficio Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro parere preventivo in riferimento alla possibilità di usufruire degli incentivi richiesti;
  - b) con richiesta numerica, specificando la tipologia di incentivo richiesto.
2. Con riferimento a quanto previsto dal comma precedente, esclusivamente nel caso di richiesta dell'incentivo di cui all'articolo 3, sono derogati i termini di cui all'articolo 13 del Decreto Delegato 15 luglio 2021 n.130.

2 bis. In caso di richiesta di incentivi, i termini temporali di cui all'articolo 12 del Decreto Delegato n.130/2021 sono derogati esclusivamente ai fini dell'autorizzazione degli stessi.
3. Le procedure amministrative per l'accesso alle misure previste dal presente decreto delegato sono stabilite con apposita circolare dell'Ufficio Attività Economiche, tenendo conto delle possibili future implementazioni informatiche, con l'obiettivo di semplificare le procedure stesse e le verifiche necessarie e ridurre le tempistiche.

#### **Art. 14**

*(Incompatibilità)*

1. Le misure previste al Titolo I, ove non espressamente previsto non sono cumulabili tra loro e sono incompatibili, fatte salve le eventuali normative fiscali, con altre forme incentivanti o decontribuzioni in materia previste dalla normativa vigente, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di optare, al momento dell'avvio, per l'incentivo di maggior favore.
2. Le disposizioni previste dal Titolo I sono, altresì, incompatibili con l'applicazione dei salari di ingresso eventualmente previsti dai Contratti Collettivi.
3. Le misure previste dal presente decreto delegato non sono concesse per dipendenti che risultino essere amministratori, dirigenti, soci, coniugi o parenti sino al secondo grado del titolare di licenza, dei soci o dell'amministratore compresi i soci delle cooperative ed i dipendenti di datori di lavoro di organizzazioni associative.
4. Le misure di cui al Titolo I non sono concesse a Enti Pubblici ed a società partecipate dallo Stato.
5. Le assunzioni di cui al presente decreto delegato sono vietate per lavori stagionali e non sono possibili qualora siano richieste dallo stesso datore di lavoro ovvero da impresa appartenente allo stesso gruppo cui appartiene l'impresa che ne aveva disposto il licenziamento, nonché da soggetti che perseguono finalità comunque elusive degli obblighi imposti dalla vigente disciplina.
6. Qualora, a seguito di controllo successivo, emerga che l'assunzione del lavoratore sia avvenuta in contrasto a quanto disposto dal comma 5, il datore di lavoro sarà tenuto alla restituzione dei benefici percepiti nonché ad una sanzione pecuniaria ai sensi Legge 28 giugno 1989 n.68, pari al valore dei benefici percepiti.
7. Gli operatori economici che non risultino essere in regola con i versamenti contributivi non possono accedere alle misure previste dal presente decreto delegato nonché da tutte le norme in materia. Coloro che abbiano in essere dilazioni di pagamento con il Servizio di Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino dovranno dimostrare di essere in regola con i

pagamenti per poter accedere agli incentivi di cui al presente decreto delegato nonché da tutte le norme in materia.

7 bis. L'accertamento del mancato versamento delle contribuzioni riferite a tutti i lavoratori, per almeno due mensilità consecutive, effettuato da parte dell'Ufficio Contributi dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, durante il percepimento di incentivi e/o sgravi contributivi per l'assunzione di lavoratori, dà luogo alla revoca immediata degli stessi ed alla restituzione di quanto percepito.

### **Art. 15**

*(Disposizioni generali)*

1. Nel caso il rapporto di lavoro instaurato ai sensi del Titolo I si interrompa per causa non imputabile al lavoratore durante la durata del percepimento degli incentivi e fino ai dodici mesi successivi dalla fine del percepimento degli stessi da parte dell'impresa, fatti salvi gli eventuali periodi di prova previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento, quest'ultima è tenuta a restituire gli sgravi contributivi di cui abbia beneficiato.

2. L'ammontare delle agevolazioni, le percentuali retributive e contributive, nonché i periodi in cui viene corrisposto l'incentivo, previsti dal presente decreto delegato, sono modificabili con decreto delegato.

2 bis. A tutti i precettori di indennità economica speciale e di disoccupazione l'ammortizzatore sociale viene sospeso in caso di assunzione a tempo determinato.

### **Art. 16**

*(Copertura finanziaria)*

1. Gli interventi di cui al presente decreto delegato sono finanziati, con riferimento al Titolo I sul capitolo 2-4-7460 "Fondo speciale per interventi sull'occupazione e contenimento costo del lavoro", con riferimento al Titolo II sui capitoli 2-4-7475 "Spese per formazione professionale Centro Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro" in conto competenza e in conto residui e 1-4-4442 "Fondo per il Finanziamento del Reddito di Sostentamento e Inserimento Lavorativo – RESIL" in conto residui.

### **Art. 17**

*(Norme di coordinamento)*

1. Quanto previsto all'articolo 3 comma 1 punto f) si applica temporaneamente nelle more di una revisione complessiva della Legge 29 maggio 1991 n. 71 e successive modifiche, che potrà prevedere l'eventuale trasformazione in rapporto di lavoro a seguito di prolungati periodi continuativi. Gli incentivi sulla retribuzione previsti per tali categorie di lavoratori si cumulano con gli sgravi contributivi previsti dalla Legge n.71/1991.

### **Art. 18**

*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogati:

- la Legge n. 13 novembre 1987 n. 137 e successive modifiche e integrazioni;
- l'articolo 2 e l'articolo 3 della Legge 16 dicembre 1994 n.112;
- gli articoli 14 e 25 bis del Decreto Legge 5 ottobre 2011 n.156;
- l'articolo 61 della Legge 22 dicembre 2011 n.200;

- l'articolo 57 della Legge 21 dicembre 2012 n. 150;
- il Decreto Delegato 23 luglio 2013 n.92;
- l'articolo 13 della Legge 25 aprile 2014 n.63;
- il Titolo I, il Titolo II ad eccezione dell'articolo 10 nelle more di una revisione complessiva del contratto terapeutico riabilitativo, e l'articolo 20 della Legge 29 aprile 2014 n.71 e successive modifiche;
- l'articolo 6 del Decreto Legge 30 settembre 2015 n.148;
- il Decreto - Legge n. 22 dicembre 2015 n.188;
- l'articolo 4 della Legge 29 settembre 2017 n.115;
- il Decreto Delegato 2 luglio 2018 n. 80;
- l'articolo 7 della Legge 30 maggio 2019 ad eccezione del comma 13.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 15 luglio 2022/1721 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Oscar Mina – Paolo Rondelli*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Elena Tonnini*